



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIACOMO ROCCHI

- Presidente -

Sent. n. sez. 2816/2026

MARIA GRECA ZONCU

CC - 23/06/2026

FRANCESCO ALIFFI

R.G.N. 12841/2026

PAOLO VALIANTE

- Relatore -

ANTONINO FRANCESCO

GENOVESE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Casa Circondariale di Sassari

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ministero della Giustizia

nel procedimento nei confronti di:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 27/2/2026

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26.2.2026, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha provveduto sul reclamo proposto da [REDACTED] detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen., avverso il rigetto da parte del Magistrato di sorveglianza del reclamo inoltrato contro la decisione della Direzione della Casa



circondariale di Sassari di respingere la sua richiesta di inviare per pacco postale atti processuali al difensore e ai familiari.

L'ordinanza premette che il provvedimento della Direzione ha evidenziato che l'art. 11.6 della circolare Dap del 2.10.2017 prevede il divieto di inviare all'esterno libri e riviste tramite pacco postale e che per l'invio di documenti al proprio legale l'art. 16.4 della stessa circolare prevede che la modalità prevista è mediante corrispondenza e non attraverso le modalità di spedizione di pacco postale. Il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che il divieto imposto dalla Direzione non precludesse totalmente l'esercizio del diritto, ma concernesse esclusivamente le modalità di esercizio dello stesso. Di conseguenza, ha ritenuto il divieto non irragionevole e ha rigettato il reclamo.

Il Tribunale di sorveglianza ha valutato, invece, che la richiesta del detenuto non trovi ostacolo nell'attuale regolamento. In particolare, non è applicabile l'art. 11.6 della Circolare DAP che disciplina la spedizione di libri e riviste, mentre nel caso in esame il detenuto intende inviare solo documentazione processuale, cui si applica la disciplina dell'art. 16.4, che ne consente la consegna con le modalità previste per la corrispondenza, la quale ben può attuarsi mediante l'invio di un pacco postale il cui contenuto dovrà essere assoggettato a visto di censura. Non risulta nella circolare del 2.10.2017 alcun divieto di invio di pacchi postali contenenti atti processuali e non si ravvisano ragioni di sicurezza che possano costringere il detenuto a inviare i documenti in allegato a decine di missive, come ritenuto dalla Direzione.

Di conseguenza, il reclamo è stato accolto.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso la Casa Circondariale di Sassari, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Ministero della Giustizia, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, articolando tre motivi.

2.1 Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 35-*bis*, 69, comma 6, 41-*bis* ord. pen.

Il Tribunale di sorveglianza – sostiene il ricorso – ha erroneamente elevato a contenuto del diritto soggettivo ciò che invece integra una mera modalità del suo esercizio.

Infatti, l'oggetto del reclamo non era il diritto alla corrispondenza, ma la pretesa di utilizzare per gli atti processuali lo specifico mezzo del pacco postale.

L'amministrazione non ha negato la possibilità del detenuto di corrispondere con il difensore o di inviare corrispondenza ai familiari, ma ha soltanto escluso una particolare modalità operativa, non prevista nel regime detentivo speciale. La Direzione ha semplicemente richiamato per il difensore il canale della



corrispondenza riservata e per i congiunti il canale della corrispondenza sottoposta al visto di censura. Il diritto, pertanto, non è stato inciso e ne è stata solo esclusa una modalità non essenziale di esercizio. L'ordinanza impugnata, quindi, ha indebitamente ampliato l'ambito del sindacato ex art. 35-*bis* ord. pen. e ha sovrapposto la propria valutazione alle scelte organizzative di sicurezza che sono riservate all'amministrazione penitenziaria, la quale nel circuito differenziato di cui all'art. 41-*bis* ord. pen. ha la prerogativa esclusiva e insindacabile nel merito di conformare le modalità concrete di esercizio dei diritti.

2.2 Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lett. e), 18-*ter* ord. pen., nonché della Circolare Dap del 2.10.2017.

L'ordinanza impugnata sostiene che, in assenza di un espresso divieto, è consentito al detenuto di inviare documentazione processuale mediante pacco postale. Il divieto espresso, tuttavia, esiste.

L'art. 11.6 della circolare Dap vieta l'invio di libri e riviste tramite pacco postale e l'art. 16.4 prevede per gli atti processuali destinati al difensore la modalità della corrispondenza riservata per motivi di giustizia, ma non il pacco postale. La ratio di queste limitazioni per i detenuti al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen. è di tutta evidenza: il pacco postale è lo strumento di scambio di corrispondenza che si presta ad abusi e ad elusione dei controlli. La limitazione, pertanto, rientra tra quelle dirette ad assicurare controllabilità, tracciabilità e sicurezza dei flussi comunicativi per prevenire collegamenti con l'associazione criminale. L'ordinanza impugnata ha creato, in definitiva, una regola nuova, sostituendosi alle fonti regolamentari.

2.3 Con il terzo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 35-*bis*, 69 ord. pen.

La tutela giurisdizionale penitenziaria richiede l'esistenza di un grave ed attuale lesione al contenuto del diritto.

Nel caso di specie, il detenuto avrebbe potuto comunque procedere all'inoltro della documentazione attraverso il canale della corrispondenza riservata per il difensore e della corrispondenza sottoposta a visto di censura per i congiunti.

Il Tribunale di sorveglianza ha in realtà fondato la propria decisione sulla considerazione di mera comodità, scrivendo espressamente che non avrebbe senso costringere il detenuto a inviare il materiale mediante plurimi e più piccoli pacchi postali. Ma la tutela giurisdizionale penitenziaria non può avere l'oggetto la modalità più agevoli o più rapide dell'esercizio del diritto, bensì solo una privazione del contenuto del diritto.



3. Con requisitoria scritta trasmessa il 3.6.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, osservando che il regime applicabile al detenuto in ordine alla possibilità di inviare pacchi all'esterno del carcere non attiene propriamente al diritto di corrispondenza o di difesa del detenuto, quanto, più limitatamente, alle modalità attraverso cui sarebbe possibile da parte del medesimo trasmettere la documentazione al suo avvocato per motivi attinenti al diritto di difesa, che comunque non è stato compresso poiché assicurato dalle specifiche modalità, disciplinate dal regolamento, di invio di corrispondenza al difensore. Non sussiste il diritto soggettivo del detenuto all'invio all'esterno di pacchi postali, in quanto a quest'ultimo è riconosciuto il solo diritto alla corrispondenza, sicché non è esperibile il rimedio di cui all'art. 35-*bis* ord. pen. avverso il diniego dell'amministrazione penitenziaria alla trasmissione di pacchi postali (Sez. 1, n. 15153 del 23/11/2022, dep. 2023, Attanasio, Rv. 284433 - 01).

4. In data 8.6.2026, il difensore del condannato, avv. [REDACTED], ha trasmesso una memoria difensiva, contenente una eccezione di inammissibilità relativa, tuttavia, a diverso ricorso del DAP riguardante un'autorizzazione concessa a [REDACTED] all'acquisto di lievito e farina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. La requisitoria del Procuratore generale sintetizza bene le ragioni della fondatezza del ricorso, richiamando opportunamente una precedente pronuncia di questa Corte, secondo cui, in tema di regime penitenziario differenziato previsto dall'art. 41-*bis* ord. pen., non sussiste il diritto soggettivo all'invio all'esterno di pacchi postali da parte del detenuto, al quale è riconosciuto il solo diritto alla corrispondenza: di conseguenza, non è esperibile il rimedio di cui all'art. 35-*bis* ord. pen. avverso il diniego dell'amministrazione penitenziaria alla trasmissione di pacchi postali (Sez. 1, n. 15153 del 23/11/2022, dep. 2023, Attanasio, Rv. 284433 - 01).

Le prescrizioni imposte ai detenuti sono collegate alla funzione preventiva del regime detentivo di cui all'art. 41-*bis* ord. pen. e le disposizioni previste dalla Circolare Dap del 2 ottobre 2017, che riguardano l'organizzazione del circuito detentivo speciale e non sono meramente volte a comminare afflizioni aggiuntive rispetto alla pena già irrogata, si prefiggono piuttosto di ottenere la più puntuale funzionalità del regime stesso.



In questo contesto, la Circolare disciplina anche le modalità di contatto dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen., oltre che tra loro, con la comunità esterna.

Dalla Circolare, si trae conferma che, nel caso della esistenza di limitazioni legali ai rapporti con l'esterno per ragioni di sicurezza, ad essere riconosciuto come diritto soggettivo è quello alla corrispondenza, sia pure sottoposta a visto di controllo ai sensi dell'art. 18.1, e non quello alla trasmissione verso l'esterno di pacchi postali.

Sotto questo profilo, la complessiva regolamentazione legale prevede esclusivamente la possibilità di utilizzare il pacco postale per l'invio ai familiari di generi alimentari, dolci e giocattoli, e ciò per intuibili esigenze di mantenimento dei profili relazionali della persona reclusa.

L'art. 7 della Circolare, in particolare, consente al detenuto di acquistare al c.d.sopravvitto dolci e giocattoli di dimensioni medio-piccole per i figli e i familiari, potendo scegliere che la consegna avvenga tramite il personale preposto alla conclusione del colloquio visivo o "per invio tramite pacco alla famiglia".

Al di fuori di questa ipotesi, tuttavia, la trasmissione di un pacco all'esterno non è regolamentata dalla Circolare, che anzi all'art. 7.2 e all'art. 11.6 vieta espressamente le spedizioni all'esterno di periodici, libri e riviste tramite pacco postale e all'art. 20 disciplina più limitatamente i controlli sui pacchi inviati dall'esterno e diretti al detenuto.

È stato già evidenziato, a tal proposito, che la mancanza di regolamentazione è dovuta al fatto che la trasmissione di un pacco "non è ritenuta espressiva di un diritto soggettivo" della persona sottoposta al regime differenziato: "tale assetto, essendo garantita la corrispondenza comune, non appare in contrasto con le previsioni costituzionali e convenzionali e determina l'assenza della giustiziabilità della pretesa" (Sez. 1, n. 15153 del 23/11/2022, dep. 2023, sopra citata, in motivazione).

2. L'affermazione in questione non è suscettibile di essere modificata ove riferita, come nel caso di specie, alle modalità di consegna di atti e documenti giudiziari da parte del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen. al proprio difensore.

La consegna di atti e documenti giudiziari e/o processuali trova esplicita regolamentazione nella Circolare DAP del 2 ottobre 2017, la quale all'art. 16.4 prevede che, nel caso di consegna *brevi manu*, il carteggio deve essere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratti di corrispondenza per ragioni di giustizia ex art. 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen. e



che, comunque, trova di fatto "applicazione la norma relativa alla corrispondenza riservata per motivi difensivi".

In particolare, l'art. 18.1 della Circolare, nell'ambito della previsione generale secondo cui "al detenuto/internato è consentito inoltrare e ricevere la corrispondenza a mezzo posta (ordinaria, raccomandata, celere, prioritaria)", stabilisce che "v'è tassativo divieto di sottoporre a limitazioni e/o controlli la corrispondenza cd. 'per giustizia', ovvero la corrispondenza indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'art. 103 del codice di procedura penale".

Di conseguenza, non è previsto alcun diritto del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen. di inviare pacchi postali al proprio difensore, il rapporto con il quale rimane adeguatamente assicurato per il tramite del diritto del detenuto alla corrispondenza, aggiuntivamente presidiato dal divieto di controlli e di lettura degli atti (artt. 18.1 e 16.4 della Circolare).

Del resto, il Tribunale di sorveglianza non afferma la ravvisabilità di un diritto del detenuto alla trasmissione di pacchi postali, ma registra che non risulta nella Circolare alcun divieto di inviare pacchi contenenti atti processuali e che non si rinviene alcuna ragione di sicurezza che lo sconsigli quando la documentazione sia di rilevante peso.

3. In questo modo, tuttavia, l'ordinanza impugnata omette di confrontarsi con il punto nodale della questione sottoposta all'esame dei giudici, e cioè se venga in considerazione un diritto del detenuto o se piuttosto non si tratti di problema attinente alla regolamentazione delle modalità di esercizio di un diritto.

Nel caso di specie, si verte nell'ambito del diritto del detenuto ex art. 41-*bis* ord. pen. alla corrispondenza, sotto quella particolare sua declinazione di diritto di intrattenere uno scambio di comunicazioni, anche scritte, con il proprio difensore, con il contestuale apprestamento di una tutela che concili l'esigenza di riservatezza del rapporto professionale con le esigenze di sicurezza proprie del regime detentivo speciale.

Di conseguenza, la limitazione della possibilità che questo diritto venga attuato per il tramite dell'invio di pacchi postali attiene alle modalità dell'esercizio del diritto stesso e non riguarda una lesione diretta di esso.

In realtà, la Circolare DAP prevede, per la trasmissione di pacchi postali, una deroga circoscritta alla sola previsione, contenuta nell'art. 7, dei dolci e dei giocattoli destinati ai familiari del detenuto.

Il fatto che sia prevista una espressa deroga, limitata solo ad alcuni beni, consente viepiù di affermare che, per il resto, rimane inconfigurabile un diritto di inviare pacchi, ciò che risulta giustificato alla luce della considerazione che l'art. 41-*bis* ord. pen. contempla una serie di limitazioni all'ordinario trattamento



penitenziario, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno.

Se è così, deve tenersi conto che il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-*bis* e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., ammette la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di "diritto", incise da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali "derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio". L'utilizzo di tale rimedio postula, pertanto, la sussistenza - in capo al detenuto - di una posizione giuridica attiva, non ulteriormente comprimibile per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si collochi in una situazione di illegittimo contrasto con tale posizione soggettiva (Sez. 1, n. 4792 dell'8/1/2025, Casa circondariale di Sassari, non mass., in motivazione; Sez. 1, n. 36865 dell'8/6/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907 - 01, in motivazione).

Il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile cui è garantita protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 7/7/2020, Mandalà, Rv. 279456 - 01), sicché solo la negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria.

La questione sulla quale ha deciso l'ordinanza impugnata, invece, atteneva alle modalità di esercizio del diritto e, pertanto, rientrava nella sfera di attribuzione esclusiva dell'Amministrazione penitenziaria, di natura prettamente organizzativa.

Di conseguenza, il Tribunale di sorveglianza, autorizzando il detenuto all'invio di atti processuali con pacco postale, si è autoattribuito una funzione di tipo gestionale, sostituendosi all'Amministrazione penitenziaria nella individuazione del sistema di consegna della documentazione al difensore, peraltro nient'affatto previsto in generale dalla regolamentazione vigente.

Viceversa, la decisione della Direzione della Casa circondariale era del tutto conforme alle previsioni sopra riportate della Circolare DAP del 2 ottobre 2017 e, senza inibire la fruizione del diritto, ne aveva definito le modalità di esercizio in modo rispettoso dei suoi compiti come definiti dalla legge.

4. A quanto fin qui complessivamente osservato, consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata ex art. 620, lett. c), cod. proc. pen., in quanto eccedente i confini della giurisdizione.



P.Q.M

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così è deciso, 23/06/2026

Il Consigliere estensore
PAOLO VALIANTE

Il Presidente
GIACOMO ROCCHI

